

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 40

(Libri obbligatori)(1)

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:

a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;

b) il libro degli inventari;

c) il libro dei beni ammortizzabili;

d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;

e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.

2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.

3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.

4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.

5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.

6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.

Note:

1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art.

49, comma 2 della presente legge.